



ORDINANZA SINDACALE

N. 43 DEL 30/ APRILE 2020

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE ORDINANZE SINDACALI N. 31 DEL 12/03/2020 E N.39 DEL 02.04.2020, REVOCA ORDINANZA N.35 DEL 18.03.2020 E ANTICIPAZIONE TERMINI DI EFFICACIA.

IL SINDACO

VISTA, altresì, l'ordinanza n.ro 31 del 12/03/2020 avente ad oggetto: "Misure temporanee in vigenza dal periodo di emergenza sanitaria "Covid-19" sulle modalità di accesso a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, aree cani e aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri sino a tutto il 03 aprile 2020", salvo diversa e formale disposizione;

VISTA l'ordinanza n.ro 35 del 18/03/2020 avente ad oggetto: "Misure temporanee in vigenza del periodo di emergenza sanitaria "Covid-19" sulle modalità di accesso a tutte le piste e percorsi ciclo-pedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alla strada "Alzaia" del fiume Adige, presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, compreso il divieto all'utilizzo delle panchine su tutto il territorio comunale, fino a tutto il 25 marzo 2020.", con la quale si è provveduto a:

-consentire la circolazione sulle piste e percorsi ciclopedonali, sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del Fiume Adige, ai frontisti e ai mezzi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;

-vietare l'accesso ai pedoni su tutte le piste e percorsi ciclopedonali e sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del fiume Adige, se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;

-vietare l'utilizzo delle panchine ubicate sul territorio comunale;

sino a tutto il 25 marzo 2020, salvo diverse disposizioni;

VISTA l'ordinanza n.ro 38 del 24/03/2020 avente ad oggetto: "Proroga termini di efficacia ordinanze sindacali n.32 del 12.03.2020, n.34 del 16.03.2020 e n.35 del 18.03.2020, dal 25 marzo 2020 al 03 aprile 2020";

VISTA l'ordinanza n.ro 39 del 02/04/2020 avente ad oggetto: "Proroga termini di efficacia ordinanze sindacali n.32 del 12.03.2020, n.34 del 16.03.2020 e n.35 del 18.03.2020, dal 04 aprile 2020 al 13 aprile 2020 e chiusura area camper e orti comunali";



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

VISTA l'ordinanza n.ro 40 del 03/04/2020 avente ad oggetto: "Proroga termini di efficacia ordinanze sindacali n.30 del giorno 11.03.2020, n.31 del 12.03.2020 sino al 13 aprile 2020";

VISTA l'ordinanza n.ro 41 del 13/04/2020 avente ad oggetto: "Modifica parziale ordinanze sindacali n.34 del 16.03.2020 e n.39 del 02.04.2020 e proroga termini di efficacia ordinanze sindacali n.39 del 02.04.2020 e n.40 del 03.04.2020, sino al 3.05.2020;

RICHIAMATA l'ordinanza emanata dal Presidente della Regione Veneto n.43 del 27.04.2020 dove, in particolare, si evidenziano alcuni comportamenti da tenere quali:

1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;
2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di modificare parzialmente:

- l'ordinanza n.31 del 12.03.2020 permettendo l'accesso alle aree cani presenti sul territorio
- l'ordinanza n.39 del 02.04.2020 permettendo l'utilizzo dell'area camper

Con efficacia dalla data del presente provvedimento;

RITENUTO, di revocare l'ordinanza n.35 del 18.03.2020;

DATO ATTO che le valutazioni e le motivazioni esplicitate nei diversi provvedimenti sono da intendersi come qui integralmente riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente disposto;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 09 marzo 2020, il cui principio cardine è il rispetto della regola del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

VISTO il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;

ATTESO che il combinato disposto delle disposizioni adottate con i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, ha l'obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;

VISTI il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ed il D.P.C.M. del giorno 01 aprile 2020, il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ed il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

PRECISATO, altresì, di tenere in considerazione alcune modifiche parziali, in merito all'accesso all'area camper, aree cani, nonché la possibilità di accesso a tutte le piste e percorsi ciclo-pedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alla strada "Alzaia" del fiume Adige, presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, compreso il divieto all'utilizzo delle panchine, così come meglio sopra descritte;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, ordinanze contingibili ed urgenti;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

1. la parziale modifica:

- a. dell'ordinanza n. 31 del 12.03.2020 permettendo l'accesso alle aree cani
- b. dell'ordinanza n.39 del 02.04.2020 permettendo l'accesso all'area camper

con efficacia dalla data del presente provvedimento;

2. la revoca dell'ordinanza n.35 del 18.03.2020 avente ad oggetto: "Misure temporanee in vigore del periodo di emergenza sanitaria "Covid-19" sulle modalità di accesso a tutte le piste e percorsi ciclo-pedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alla strada "Alzaia" del fiume Adige, presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, compreso il divieto all'utilizzo delle panchine su tutto il territorio comunale, fino a tutto il 25 marzo 2020.", con la quale si è provveduto a:

-consentire la circolazione sulle piste e percorsi ciclopeditoni, sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del Fiume Adige, ai frontisti e ai mezzi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

necessità;

- vietare l'accesso ai pedoni su tutte le piste e percorsi ciclopedonali e sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del fiume Adige, se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;
- vietare l'utilizzo delle panchine ubicate sul territorio comunale;

salvo eventuali ulteriori proroghe, qualora se ne ravvisasse la necessità.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013 ed altresì la sua trasmissione:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano;
- al Comando di Polizia Locale di San Pietro in Cariano;
- ai Responsabili di Area/Settore ed affisso alle porte del palazzo comunale;

RIBADISCE

che in caso di violazione del presente provvedimento, sarà applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente;

AVVISA

ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(ZANTEDESCHI ing. Gerardo)